

-Allegato "A" all'atto n. 22399 di rep. e al n. 6480 di racc.-

-----**STATUTO**-----

-----**DENOMINAZIONE**-----

ART. 1° E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE PER LA RICERCA FARMACOLOGICA GIANNI BENZI - ONLUS". La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE GIANNI BENZI - ONLUS".-----

-----**SEDE**-----

ART. 2° La Fondazione ha sede in Valenzano, alla via Abate Eustasio n. 30.-----


La Fondazione potrà istituire uffici e delegazioni sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente.-----

-----**OGGETTO**-----

ART. 3° La Fondazione persegue lo scopo di favorire la ricerca scientifica in campo farmacologico, con particolare riferimento alla sicurezza dei farmaci e alla lotta al doping.-----

In particolare la Fondazione, svolgendo l'attività nel settore della ricerca scientifica, come definita dal D.P.R. 20 marzo 2003 regolante l'attività delle Onlus, si propone di realizzare il suo scopo direttamente, o cooperando con Università, Centri di ricerca o altri Enti pubblici o privati, ponendo in essere le seguenti attività:-----

- svolgere attività di ricerca e gestire progetti di alta formazione scientifica;-----
- collaborare con istituzioni pubbliche o private sia in Italia, sia all'estero, che condividono le finalità della Fondazione;-----
- organizzare seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione e di perfezionamento, anche all'interno del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM);-----
- svolgere inchieste e sondaggi, nonché promuovere e gestire eventi ed iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi inerenti il doping e l'uso dei farmaci, diretti al grande pubblico ed in particolare alle giovani generazioni;---
- istituire borse di studio destinate a giovani laureati, in materie farmacologiche, biomediche, giuridiche, economiche e sociali su temi relativi a doping, metodologie farmacoepidemiologiche, innovazioni nella sicurezza dei farmaci, riconoscimento precoce e prevenzione delle reazioni avverse da farmaci, ed altre tematiche di interesse scientifico e sociale; -
- istituire borse di studio, contratti di ricerca e premi destinati a studiosi e ricercatori che dedicano la loro attività ai settori di interesse della Fondazione;-----
- promuovere e gestire iniziative per l'alta formazione nel settore della farmacologia e del maluso dei farmaci, approfonda-



dendone e diffondendone le basi scientifiche e metodologiche;-
- promuovere e gestire centri, istituzioni e organizzazioni
che abbiano come fine lo studio, l'informazione, la prevenzio-
ne e l'assistenza nel campo dello lotta al doping;-----
- curare la diffusione dell'attività di ricerca, di educazione
sanitaria e di divulgazione anche attraverso iniziative di ca-
rattere editoriale.-----

In particolare la "Fondazione GIANNI BENZI" si impegna a sta-
bilire apposite convenzioni, accordi di programma ed altre
forme di partecipazione alle attività del "Consorzio per le
Valutazioni Biologiche e Farmacologiche", con sede in Pavia,
alla scopo di promuovere le attività istituzionali così come
programmate dal prof. Gian Martino Benzi durante la sua presi-
denza, consorzio (CVBF) costituito dall'Università degli Studi
di Pavia e dalla Fondazione S. Maugeri in data 27 dicembre
2000.-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, i-
noltre, tra l'altro:-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-
nanziamento delle operazioni deliberate, l'acquisto di immobi-
li, la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati,
che siano considerati opportuni e utili;-----
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-
trice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti.-----

-----DURATA-----

ART. 4° La Fondazione ha durata indeterminata.-----

-----MEMBRI-----

ART. 5° I membri della Fondazione si dividono in:-----

- Fondatori;-----
- Partecipanti.-----

I Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costi-
tutivo.-----

Possono divenire "Partecipanti", nominati tali dal Consiglio
Direttivo, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti
ed anche le persone fisiche che, condividendo le finalità del-
la Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro,
annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non infe-
riore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero con
un'attività anche professionale di particolare rilievo o anche
con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.-----

I partecipanti alla Fondazione sono obbligati ad osservare le
norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento inter-
no, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo decide, a maggioranza assoluta dei membri,
l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inademp-
imento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e
per condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione. Nel
caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere
luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertu-

ra di procedure di liquidazione, fallimento e apertura di procedure concorsuali.-----

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

I Fondatori non possono in alcuna caso essere esclusi dalla Fondazione. In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso receduto, decadono immediatamente.-----

-----PATRIMONIO-----

ART. 6° Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro effettuati dai Fondatori;-----

- dagli ulteriori conferimenti, in danaro o beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- da beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- da parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo può essere destinata ad incrementare il patrimonio.-----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.-----

-----FONDO DI GESTIONE-----

ART. 7° Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del fondo di gestione costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio fruttifero;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano destinate al fondo di dotazione;-----


- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, altri enti pubblici e privati o concessi dai partecipanti;-----

- dai ricavi netti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO-----

ART. 8° L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Entro il trenta ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva la relazione programmatica ed il bilancio economico di Previsione dell'esercizio successivo ed il relativo piano finanziario atto a prevedere le modalità di copertura, anche



temporanea, dei fabbisogni che ne derivano.-----
Entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo e secondo i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitale, ove compatibili.-----
Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dagli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.-----
E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

-----ORGANI-----

ART. 9° Sono organi della Fondazione:-----
- Il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Comitato Scientifico;-----
- il Segretario.-----

-----CONSIGLIO DIRETTIVO-----

ART. 10° Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri.-----

La composizione sarà la seguente:-----
- fino a quattro componenti saranno scelti tra i Fondatori, loro discendenti in linea retta o soggetti dagli stessi indicati, se impossibilitati;-----
- fino a tre componenti saranno scelti tra i partecipanti o tra le persone fisiche dagli stessi partecipanti indicate.-----
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Il Consiglio potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----
Il membro che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; in tal caso verrà nominato da coloro cui spetta il diritto, un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.-----
Il Consiglio Direttivo indica la politica gestionale della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della stessa.-
In particolare provvede a:-----
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi previsti;-----
- approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso;-----
- nomina i "Partecipanti";-----
- nomina i componenti del Comitato Scientifico e su proposta di quest'ultimo può costituire "gruppi di studio" individuandone i responsabili, le funzioni e la durata;-----
- delibera su tutti gli atti per l'amministrazione del patri-

monio della Fondazione e per la gestione delle entrate, nonché per la ripartizione delle rendite annuali, attraverso le quali la Fondazione perseguirà i propri scopi;-----

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, lasciti e contributi;-----

- nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario;-----

- può nominare "Direttori" di particolari settori di attività della Fondazione, tenendo conto delle competenze specifiche;--

- redige l'eventuale regolamento organizzativo interno.-----

Le sedute del Consiglio sono indette almeno due volte l'anno dal Presidente, su sua decisione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo posta o in via telematica, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione del Consiglio potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma, telefono o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.--

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito. Le sedute si terranno nella sede della Fondazione o diversa sede da indicarsi, purché in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati fra i Fondatori.-----

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.-----

Nessuna carica è retribuita.-----

-----**PRESIDENTE**-----

ART. 11° Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente la Fondazione, ha il potere di firma per essa, di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni.-----

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, altri organismi e soggetti fisici, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno, in funzione delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente e ai consiglieri.-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con le medesime facoltà.-----

-----**COMITATO SCIENTIFICO**-----

ART. 12° Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di

interesse della Fondazione.-----
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e colla-
bora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei program-
mi e delle attività della Fondazione, formula pareri e propo-
ste in merito al programma annuale e pluriennale delle inizia-
tive e per ogni altra questione per la quale il Consiglio ne
richieda espressamente il parere, per definire gli aspetti
culturali delle manifestazioni di rilevante importanza, propo-
ne i criteri per l'assegnazione di "borse di studio" e di
"premi di ricerca".-----

Al suo interno potranno essere nominati dal Presidente della
Fondazione, un Presidente e da uno a quattro coordinatori d'a-
rea per i seguenti settori: a) scienze regolatorie, b) etica e
sicurezza dei farmaci, c) lotta al doping, d) ricerca biologi-
ca e farmacologica.-----

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del pro-
prio Presidente o su richiesta del Presidente della Fondazione
o di almeno due coordinatori d'area. -----

-----**SEGRETARIO**-----

ART. 13° Il segretario del Consiglio Direttivo tiene e redige
i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in
appositi registri sociali, ha la responsabilità della tenuta
dei libri contabili, effettua e riscuote i pagamenti, organizza
e gestisce l'attività amministrativa secondo l'indirizzo
del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nello svolgi-
mento delle sue funzioni, si occupa della corrispondenza e
della diffusione delle notizie riguardanti l'attività della
Fondazione.-----

-----**SCIoglimento**-----

ART. 14° In caso di scioglimento della Fondazione per qualun-
que causa, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo
col voto favorevole dei due terzi dei membri, il Consiglio
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando-
ne i poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio re-
siduo che dovrà essere devoluto ad altre ONLUS e comunque a
fini di pubblica utilità, conformi agli scopi istituzionali
della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3,
comma 190 della legge 662/1996 e successive normative.-----

-----**RINVIO**-----

ART. 15° Per quanto non previsto dal presente statuto, sono
applicabili le vigenti disposizioni del Codice Civile in mate-
ria di Fondazioni e delle leggi speciali.-----

Firmato: Adriana Ceci; Alessandro Bonifazi; Maria Cavallo; Do-
nato Bonifazi; Fedele Bonifazi; Rosa Maria D'Ignazi; Claudia
Ottomano; Anna Bertini teste; Paola Petruzzellis teste; Carme-
la Mongelli Notaio L.S.-----

**E' copia conforme all'originale
composta di n. 6 pagine
firmata a norma di legge che si ri-
lascia per uso**

Bari, 26.11.2007



[Handwritten signature]